



Illustrissimo  
DOTTOR GUGLIELMO AVOLIO  
Presidente del Tribunale di Trento  
a mezzo email

Illustrissimo  
DOTTOR GIUSEPPE SERAO  
Presidente sezione penale Tribunale di Trento  
a mezzo email

10 maggio 2020

PROTOCOLLO FASE 2

Illustrissimi Signori Presidenti,

ho ricevuto, e ringrazio, il protocollo per la celebrazione delle udienze nell'ambito della seconda fase dell'emergenza sanitaria.

Ho potuto apprezzare come le maggior parte delle richieste avanzate dal COA in materia civile e di lavoro siano state accolte, e anche ove non sia stata pienamente condivisa la versione da noi proposta con riferimento a specifiche previsioni, si sia giunti comunque a una revisione della clausola dagli avvocati osteggiata, con un compromesso condivisibile. Di tale sensibilità ringrazio Loro sentitamente.

Devo tuttavia rimarcare alcune previsioni sulle quali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mantiene proprie riserve, non di poco momento, e contestazioni:

- anzitutto rilevo come nel protocollo civile sia stata inserita (a pagine 7, punto 9) una previsione relativa ai procedimenti in materia di protezione internazionale non presenti nella bozza trasmessami per esame e osservazioni. Con tale articolo si prevede che *“l'audizione del richiedente la protezione potrà avvenire esclusivamente tramite collegamento da remoto presso lo studio dell'avvocato, con la presenza anche dell'eventuale interprete”*, imponendo così al difensore di attrezzare una stanza ove poter garantire la partecipazione da remoto di tre distinti soggetti, con garanzia – implicita, ma non prescindibile - di adozione di tutte le misure in termini di presidi di protezione e distanziamento sociale. È evidente che non sempre tali misure potranno essere garantite. Anche in tale materia avrebbe dovuto adottarsi una previsione analoga a quella per le udienze in ambito di separazioni o divorzi, come regolato dal precedente punto 4.1 (che costituisce uno dei casi di accoglimento delle richieste del COA, con revisione dell'originaria previsione proposta dal Tribunale che avrebbe imposto il



collegamento sia per il difensore che per la parte dall'ufficio dell'avvocato). Il COA si era fermamente opposto a quella clausola, e non può accettare che previsione analoga venga inserita in ambito di procedimenti per i richiedenti protezione internazionale, con l'ulteriore aggravio della presenza dell'interprete. Si chiede quindi, in merito, che anche in detta materia venga adottata una previsione analoga a quella del punto 4.1 in materia di udienze da remoto in ambito di diritto di famiglia, prevedendo espressamente anche la possibilità che, ove ciò sia possibile adottando le ordinarie misure organizzative che confidiamo vengano disposte (quindi scaglionamento delle udienze e messa a disposizione di aule adeguate), l'udienza possa essere celebrata con la presenza delle parti e dei difensori in aula; si unisce alla richiesta l'avvocato Giovanna Frizzi, Presidente dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione;

- altra previsione non condivisibile – in precedenza non preannunciata al COA o alla Camera Penale né concordata – e con riferimento alla quale vi è ferma opposizione del Consiglio è quella contenuta dal punto B dell'assetto organizzativo degli uffici GIP e GUP (pagina 8):

**B- convalide/interrogatori di garanzia**  
È opportuno il mantenimento – anche dopo il periodo emergenziale - dell'udienza telematica con la Casa circondariale e con le Compagnie Carabinieri, salvo che il gip ritenga opportuno lo svolgimento dell'udienza in Tribunale;  
Allo stato attuale, appare da escludere che il gip acceda al carcere; posto che una sola auto di servizio, con tre persone (autista, giudice, cancelliere) non consentirebbe distanziamento, salvo autorizzazione al doppio veicolo

La previsione è inaccettabile dal COA e dalla Camera Penale, il cui Presidente avv. Filippo Fedrizzi sottoscrive la presente per adesione ai seguenti rilievi, sotto duplice profilo:

1. si suppone che l'udienza venga sempre fatta da remoto, quando nei precedenti accordi assunti, anche con il Tribunale di Sorveglianza, si è previsto che l'udienza vada celebrata alla presenza fisica di parti e difensori, salvo che questi non acconsentano allo svolgimento da remoto; ove tale modalità non sia possibile (anche per ragioni tecniche o impossibilità di garantire il collegamento), né sia praticabile l'opzione della celebrazione in aula o presso la Casa Circondariale, l'udienza dovrà essere differita.  
In sostanza deve invertirsi l'ordine delle modalità di celebrazione dell'udienza: la regola non deve essere la celebrazione da remoto, salvo che il GIP non ritenga opportuno lo svolgimento in Tribunale; la regola deve essere la celebrazione in aula o in carcere, con modalità ordinarie, salvo che per lo svolgimento da remoto non vi sia il consenso della parte, manifestato tramite il proprio difensore che si assume la responsabilità di poter garantire comunque all'assistito una difesa effettiva, anche con detto strumento;
2. è parimenti inaccettabile la previsione secondo cui tale regola debba essere mantenuta "anche dopo il periodo emergenziale". L'avvocatura, non solo a livello locale, ha manifestato preoccupazione in merito al rischio che misure comunque limitative del



diritto di difesa, accettate perché giustificate dall'emergenza epidemiologica e dall'esigenza di contrastare il rischio di contagio, vengano mantenute anche quando l'emergenza sia cessata. Quella previsione tende a rendere concreti quei timori, e in quanto tale non può essere condivisa. Il COA, di concerto con la Camera Penale, insiste affinché venga eliminata dal protocollo;

- in linea generale, dunque, deve essere inequivoco che, in ambito penale, i procedimenti da remoto possono essere disposti solo con il consenso delle parti, esclusa la possibilità per il Giudice di imporre tale modalità: ove il consenso non vi sia e l'udienza non possa essere celebrata in aula, l'udienza medesima dovrà essere rinviata.

In questo senso nel protocollo vi sono previsioni che si prestano a diverse interpretazioni, a partire da quella generale contenuta a pagina 8 secondo cui *“si lascia al giudice la possibilità di valutare [...] di svolgere le udienze, in tutto o in parte, con modalità differenziate (in presenza o da remoto), anche a seguito di interlocuzioni delle parti sul punto”*, ove non è ben chiaro se il giudice abbia facoltà di imporre l'udienza da remoto, all'esito dell'interlocuzione ma anche in caso di diniego della disponibilità manifestata dalla parte.

Altro esempio è contenuto nella previsione di cui al punto b. a pagina 9, secondo cui verrebbe trattata da remoto l'udienza camerale per archiviazioni non accolte o per opposizioni all'archiviazione, sia incompatibile anche con le disposizioni emergenziali, secondo le quali – come peraltro correttamente dichiarato nell'ultimo paragrafo di pagina 10, dedicato alle misure organizzative – devono essere celebrate a porte chiuse, previo distanziamento e scaglionamento le udienze di discussione, salvo il consenso delle parti alla trattazione da remoto. Le udienze afferenti le richieste di archiviazioni, sono pur sempre udienze di discussione, senza alcuna attività istruttoria, per le quali deve darsi applicazione alla disposizione normativa che vuole le relative udienze celebrate in aula, con le cautele previste, in assenza di consenso dei difensori alla trattazione da remoto.

Chiedo, alla luce dei rilievi sopra svolti, di modificare le previsioni, nei termini di seguito riportati:

9. *Qualora l'avvocato anche di una sola delle parti comunichi con nota, in anticipo rispetto all'udienza, l'impossibilità di poter garantire il collegamento da remoto (per qualsiasi ragione, ivi compresa l'impossibilità di garantire presso lo studio dell'avvocato un collegamento a beneficio anche dell'assistito e dell'eventuale interprete con il necessario distanziamento sociale), e ove il giudice non ritenga di celebrare l'udienza con modalità tradizionali presso un'aula del Tribunale, l'udienza verrà differita.*

- 
- B. *Per il solo periodo emergenziale sarà possibile celebrare l'udienza di convalida o l'interrogatorio di garanzia da remoto, a fronte del consenso espresso del difensore, in conformità alla modalità indicate dal Decreto Legge 18/2020; ove detto consenso non vi fosse, l'udienza dovrà essere celebrata con modalità tradizionali presso un'aula del Tribunale o presso la Casa Circondariale; qualora la celebrazione con la presenza fisica delle parti non fosse*



*operativamente possibile, l'adempimento dovrà essere differito a data quanto più possibile prossima, entro i rigorosi termini di legge.*

e che, in linea generale e con riguardo ai procedimenti penali, venga espresso il principio secondo cui la celebrazione dell'udienza da remoto costituisca una modalità ammessa solo con il preventivo consenso della parte, manifestato dal proprio difensore, e comunque solo ed esclusivamente nel periodo dell'emergenza, attualmente quindi sino al 31 luglio 2020.

Grato sin d'ora di un Loro cortese riscontro, che confido di accoglimento rispetto alle richieste svolte, porgo i miei più cordiali saluti.

il presidente del COA.  
- avv. Michele Russolo -

per adesione:

il Presidente della sezione T-AA dell'ASGI

avvocato *Giovanna Frizzi*  
*Giovanna Frizzi*

il Presidente della Camera Penale di Trento

- avv. Filippo Fedrizzi -